



COMUNICATO UFFICIALE N.148  
**148/1**

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 30/31 Gennaio 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;  
Avv.Vincenzo Stella – Vice Presidente  
Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;  
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo VARVELLI/S.C.VALLEE D'AOSTEE

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 11/6/2013. il sig. Giancarlo VARVELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE D'AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €6.010,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento di €1.490,00.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

In data 9 ottobre 2013 questa Commissione assumeva la delibera C.U. 90 – prot. 265/CAE 12-13 con la quale, rilevata preliminarmente la mancata allegazione al ricorso della ricevuta di ritorno in originale della Racc. A.R. inviata alla Società S.C.VALLEE D'AOSTE, così come previsto dall'art. 25bis comma 4 del Regolamento L.N.D., dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal calciatore.

La Società presentava regolare appello alla Commissione Vertenze Economiche, sostenendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la regolare ricezione del reclamo da parte della Società, benché regolarmente richiesto, non è mai stato restituito nel luogo di elezione del domicilio e, per tale motivo, non è stato prodotto alla C.A.E. Sostiene altresì il ricorrente che la raccomandata A.R., regolarmente spedita, è stata consegnata al destinatario in data 13/06/2013, come si evince dalla consultazione del sito di Poste Italiane Spa. Ritenuta pertanto la rituale costituzione del contraddittorio, il ricorrente, concludeva per l'annullamento della delibera C.A.E. impugnata.

L'appello veniva discusso e deciso dalla C.V.E. nella riunione del 10 dicembre 2013: ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dall'organo di prima istanza, anche perché nel frattempo è stato prodotto alla C.V.E. il duplicato della ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata contenente il ricorso trasmesso alla Società, la stessa C.V.E.rimetteva nuovamente la vertenza alla C.A.E. per il riesame del caso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo presentato dal sig. Giancarlo VARVELLI , condannando la Società S.C.VALLEE D'AOSTE al pagamento in favore dello stesso della somma di €.1.490,00.

Annulla per effetto, la sentenza pubblicata in data 9 ottobre 2013 sul Comunicato Ufficiale n.90.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/G.S.D.NUVLA SAN FELICE(ora S.FELICE GLAD.)

Con ricorso del 24/7/2012 il Sig. Nunzio PAGANO richiedeva l'accertamento del proprio credito di €.25.822,00 nei confronti della G.S.D.NUVLA SAN FELICE (ora A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR), esponendo di aver concluso un accordo economico con la detta Società per €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

La Società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa creditoria del ricorrente, eccependo la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'accordo economico, precisando di non avere alcuna notizia relativa al perfezionamento del contratto con il calciatore in quanto eventualmente perfezionato con la precedente dirigenza.

All'udienza del 16/11/2012 le parti chiedevano, concordemente, rinvio e, successivamente, dopo la rimessione del mandato difensivo da parte del difensore della Società, è stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento alla F.I.G.C.- Procura Federale per l'accertamento dell'illecito dedotto dalla resistente.

L'ufficio inquirente, espletate le proprie competenze con l'audizione delle parti, riteneva sufficienti gli elementi così acquisiti – in particolare il deposito dell'Accordo Economico presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. sottoscritto da entrambe le parti –, non ritenendo necessaria l'espletamento di perizia calligrafica per verificare la dedotta falsità della firma del legale rappresentante della Società, rimetteva gli atti a questa Commissione per la definizione del procedimento in oggetto.

Solo la F.I.G.C.- Procura Federale, cui era riservata istituzionalmente e per espressa disposizione normativa, l'accertamento dell'illecito – falsità – poteva espletare indagini specifiche e mirate – nel caso perizia calligrafica – alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione, indagini, si sottolinea, precluse a questa Commissione.

Consegue dalle superiori considerazioni che, in difetto dell'accertamento dell'illecito e, quindi della falsità della firma, l'accordo economico deve ritenersi, allo stato ed in mancanza di obbiettivi e diversi riscontri, valido ed efficace e deve, per l'effetto, dichiararsi accertato il credito del ricorrente Sig.Nunzio PAGANO nella misura richiesta di €. 25.822,00.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara accertato, per le causali di cui in motivazione, il credito del Sig. Nunzio PAGANO nei confronti della G.S.D. NUVLA SAN FELICE (ora A.S.D.S. FELICE GLADIATOR) nella misura di €. 25.822,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele VETRUGNO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/11/2013 il sig Daniele VETRUGNO. si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Dipartimento Interregionale la Società A.S.D.NARDO' CALCIO .è stata dichiarata esclusa da tutti i campionati, con C.U.,N.48 del 7/11/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Daniele VETRUGNO nei confronti della Società A.S.D.NARDO'CALCIO per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata esclusione da ogni attività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CUCURNIA/S.P.A.L.2013 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici con decisione del 18/12/2013, pubblicata in pari data, accertava il credito di €. 2.500,00 del tesserato Fabio Cucurnia nei confronti della società Spal 2013 s.r.l. per lo svolgimento di attività sportiva nel corso della stagione 2012-2013.

Successivamente alla pubblicazione della decisione sopra richiamata, la Lega Italiana Calcio professionistico, a seguito di consultazione dell'Archivio generale Ufficiale del tesseramento della F.I.G.C., appurava che la S.S.D. Real Spal 2013, società per la quale aveva prestato l'attività il Cucurnia, aveva cessato ogni attività sin dal 7/11/2013 ed era stata cancellata dal detto archivio.

Si osserva, in primo luogo, che, in conformità alla comunicazione della segreteria della Lega Italiana Calcio Professionistico, dalle risultanze dei dati contenuti nell'archivio costituisce circostanza acquisita agli atti e documentalmente suffragata dai dati ufficiali la cessazione di attività della S.S.D Real Spal 2013, società che aveva stipulato col calciatore Fabio Cucurnia l'accordo economico sulla base del quale era stato presentato il ricorso deciso dalla C.A.E.

Deve, inoltre e, significativamente, evidenziarsi che la Spal 2013 s.r.l., benché ritualmente notiziata della presentazione del ricorso da parte del calciatore e tesserato Cucurnia,- - cfr. relata di notifica firmata per ricevuta dalla società, Spal 2013 – non ha ritenuto opportuno di far pervenire alcuna precisazione al riguardo , tanto più doverosa in quanto non può dubitarsi del precipuo interesse di essa società a far risultare la propria estraneità al rapporto economico col Cucurnia Fabio.

Discende dalle superiori premesse che deve disporsi la revoca della decisione adotta dalla C.A.E. nella vertenza instaurata tra la S.S.D. Real Spal 2013 ed il tesserato Cucurnia Fabio, risultando accertata l'insussistenza di ogni accordo tra il predetto Cucurnia e la Real Spal 2013 s.r.l.

P.Q.M.

Si dispone la revoca della decisione emessa dalla C.A.E. sul ricorso proposto da Fabio Cucurnia nei confronti della Real Spal 2013 s.r.l. e, per l'effetto, rigetta il ricorso presentato dal predetto Fabio Cucurnia. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 5)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sabrina MARCHESE/LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2013 la sig.na Sabrina MARCHESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F. al pagamento in favore della sig.na Sabrina MARCHESE della somma di €7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PANICO/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/10/2013 il sig.Nicola PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C.B. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 31/1/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CARCANGIU/A.S.D.PROGETTO C.S.ELIA

Con Racc.A.R. in data 14/10/2013 il sig. Marco CARCANGIU, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente il compenso lordo di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte e l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €100,00. (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Marco CARCANGIU nei confronti della Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano LUCIANI/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/10/2013 il sig. Tiziano LUCIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 S.S.A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.817,52 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €6.267,52 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.550,00.

Si rileva preliminarmente che in data 31/01/2014, il legale del calciatore in udienza, consegnava atto di conciliazione della vertenza corredata di copia del documento del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo CASAVECCHIA/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2013 il sig.Leonardo CASAVECCHIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 S.S.A.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €5.250,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.250,00.

Si rileva preliminarmente che in data 31/01/2014, il legale del calciatore in udienza, consegnava atto di conciliazione della vertenza corredata di copia del documento del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo TACCONI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/10//2013 il sig.Riccardo TACCONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società

A.C.S.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €750,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.250,00.

Si rileva preliminarmente che in data 31/01/2014, il legale rappresentante della Società, in udienza, consegnava atto di conciliazione della vertenza corredata di copia del documento del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MELCARNE/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/11/2013 il sig.Paolo MELCARNE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €6.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento in favore del sig. Paolo MELCARNE della somma di €.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUCCHESI/A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/11/2013 il sig. Luigi LUCCHESI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.7.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Luigi LUCCHESI della somma di €.10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DI MICELI/A.S.D. IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/09/2013 il sig. Vincenzo DI MICELI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal

ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. IMPERIA al pagamento in favore del sig. Vincenzo DI MICELI della somma di € 800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio GIUSTINI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/11/2013 il sig. Alessio GIUSTINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società in data 3/12/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessio GIUSTINI della somma di € 4.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/11/2013 il sig. Mattia MARCHESETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00 relativa ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2012.

La Società non faceva pervenire alcuna documentazione a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia MARCHESETTI della somma di €.2.250,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 17) RICORSO DEL CALCIATORE Gianfilippo DAL POGGETTO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/03/2013 il sig. Gianfilippo DAL POGGETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.500,00 relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.

Si rileva preliminarmente, che da accertamenti eseguiti presso il Dipartimento Interregionale LND l'accordo economico in questione non risulta essere mai stato depositato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso del calciatore Gianfilippo DAL POGGETTO, nei confronti della Società U.S.D.CAVESE 1919 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Trasmette gli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale per gli adempimenti di competenza, a seguito della violazione dell'art.94/Ter delle N.O.I.F.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 19) RICORSO DEL CALCIATORE Rodolfo MORONTI/U.S.D.PRO CAVESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/01/2013 il sig. Rodolfo MORONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società

U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.

A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Rodolfo Moronti del 11.01.2013, ricevuto dalla società il 18.01.2013;
- letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore Federale;
- ritenuta la "istanza di riunione e sospensione dei procedimenti" della società U. S. D. CAVESE 1919 del 10.04.2013 inviata oltre il termine imposto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. e, dunque, inammissibile;

accoglie il reclamo e condanna per l'effetto la società al pagamento della somma di euro 3.000,00, nei confronti del calciatore Rodolfo MORONTI.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 20)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LANGELLA/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig.Giovanni LANGELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.250,00 relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.

A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Giovanni Langella del 18.02.2013, ricevuto dalla società il 26.02.2013;
- letta la memoria difensiva della società U. S. D. Pro Cavese 1394 del 27.02.2013, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione, la improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento" e infine contestazione dell'importo quantificato nel reclamo, che dovrebbe correttamente quantificarsi in Euro 2.875,00 per i calcoli ivi svolti;
- letta la nota prot. N. 2844/CLP del Vice Procuratore Federale;
- ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo economico dedotto in giudizio, apparentemente riferibile all'allora Presidente

della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 Vice Procuratore Federale, né codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisorii necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata;

- ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de quo non appare ragione di nullità, vuoi perché l'accordo medesimo è stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perché la corretta prestazione sportiva dal 02.08.2012 al 17.12.2012 non è stata contestata dalla società;
- ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento non è motivo di improcedibilità del reclamo;
- ritenuto infine corretto il calcolo del compenso dovuto come indicato nella memoria difensiva della società,

accoglie il reclamo nei limiti indicati in premesse e condanna per l'effetto la società al pagamento della somma di euro 2.875,00 in favore del Sig. Giovanni LANGELLA.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 21)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Maria PRESAGHI/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig.Francesco Maria PRESAGHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.500,00 relativa ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2012.

A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Francesco Maria Presaghi del 25.10.2012, ricevuto dalla società il 28.02.2013;
- letta la memoria difensiva della società U. S. D. Pro Cavese 1394 del 05.03.2103, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione e per mancanza del nome del legale rappresentante che lo ha sottoscritto, la improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento" e infine la mancata sottoscrizione del calciatore per accettazione

specifica della clausole vessatorie, il che farebbe venire meno la competenza della C.A.E.;

- letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore Federale;
- ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo economico dedotto in giudizio, apparentemente e pacificamente riferibile e riferita all'allora Presidente della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del Vice Procuratore Federale; né codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisori necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata;
- ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de quo non appare ragione di nullità, vuoi perché l'accordo medesimo è stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perché la corretta prestazione sportiva dal mese di agosto al mese di ottobre del 2012 non è stata contestata dalla società;
- ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento non è motivo di improcedibilità del reclamo;
- ritenuto infine che la mancata indicazione del legale rappresentante della società appare superata dalla circostanza che la firma in calce all'accordo è stata pacificamente riferita, sia pure nella sola apparenza, all'allora Presidente Alessandro Di Marino, laddove è la stessa Società nella propria memoria difensiva ad affermare che l'accordo economico *"è pertanto falso per apocrifia della firma del presidente Di Marino"*,
- ritenuta la competenza di codesta Commissione in forza delle norme federali, a cui giuridicamente non osta la mancata "doppia sottoscrizione" del calciatore sull'accordo economico de quo;

accoglie il reclamo e condanna per l'effetto la società al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore del Sig. Francesco Maria PRESAGHI.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 22)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BOVE/U.S.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig.Francesco BOVE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €200,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €2.300,00 relativa ai mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2012.

A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Francesco Bove, ricevuto dalla società il 14.02.2013;
- letta la memoria difensiva della società U. S. D. Pro Cavese 1394 del 27.02.2013, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione e per mancanza del nome del legale rappresentante che lo ha sottoscritto, oltre all'improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento";
- letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore Federale;
- ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo economico dedotto in giudizio, apparentemente e pacificamente riferibile e riferita all'allora Presidente della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del Vice Procuratore Federale, né codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisori necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata;
- ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de quo non appare ragione di nullità, vuoi perché l'accordo medesimo è stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perché la corretta prestazione sportiva dal 01.08.2012 al 17.12.2012 non è stata contestata dalla società;
- ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento non è motivo di improcedibilità del reclamo;
- ritenuto infine che la mancata indicazione del legale rappresentante della società appare superata dalla circostanza che la firma in calce all'accordo è stata pacificamente riferita, sia pure nella sola apparenza, all'allora Presidente Alessandro Di Marino, laddove è la stessa società nella propria memoria difensiva ad affermare che l'accordo economico "è pertanto falso per apocriefa della firma del presidente Di Marino",

accoglie il reclamo e condanna per l'effetto la società al pagamento della somma di euro 2.300,00 in favore del Sig. Francesco BOVE.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 17 Febbraio 2014

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D  
Rag.Carlo Tavecchio